



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati*:

Antonello COLOSIMO	Presidente relatore
Luigi Francesco DE LEVERANO	Consigliere
Annalaura LEONI	Primo Referendario
Antonino GERACI	Referendario

*riuniti mediante collegamento telematico

nella camera di consiglio del 26 marzo 2024

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie, approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006, n. 4/SEZAUT/2014/QMIG, n. 11/SEZAUT/2020, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 1/SEZAUT/2021 e 5/SEZAUT/2022/QMIG, che hanno precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali;

VISTA la legge della Regione Umbria 16 dicembre 2008, n. 20, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTA la richiesta di parere dell'Università degli Studi di Perugia acquisita al prot. n. 551 del 28 febbraio 2024;

VISTA l'Ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO nella camera di consiglio del 26 marzo 2024 riunita mediante collegamento telematico il relatore, Presidente Antonello Colosimo;

PREMESSO IN FATTO

L'Università degli Studi di Perugia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per l'Umbria la richiesta di parere del 28 febbraio 2024 in merito all'applicazione della normativa che disciplina il trattamento economico del personale universitario nell'ambito delle costituenti Aziende ospedaliere universitarie integrate di Perugia e Terni.

L'Università ha premesso che è in corso la procedura per la definizione dei rapporti convenzionali con le Aziende ospedaliere di Perugia e di Terni nell'ambito del processo di costituzione delle Aziende ospedaliere universitarie integrate e che è stato adottato il Protocollo generale d'intesa tra Regione Umbria e la stessa Università degli Studi di Perugia in attuazione dell'art. 1, comma 1, D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, del DPCM 24 maggio 2001 e ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.

In particolare, il quesito è riferito al trattamento economico del personale universitario docente e ricercatore e alla conformità a legge della previsione dell'articolo 24 del Protocollo d'intesa "*preadottato*", allegato alla richiesta di parere e che disciplina tale aspetto.

Sull'argomento l'Università ha richiamato l'art. 6 del D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, rubricato *"Trattamento economico del personale universitario"*, il cui comma 1 prevede che ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le Aziende ospedaliero- universitario e le relative strutture, *"fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, [...] si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università:*

a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;

b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca."

L'Amministrazione ha poi evidenziato che il citato art. 6 ha disposto l'abrogazione della disciplina per l'attribuzione del trattamento economico integrativo, già prevista dall'articolo 102 del DPR n. 382/1980 e che pertanto *"il trattamento economico del personale universitario impiegato nelle Aziende ospedaliere integrate, ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. n. 517/1999, è delineato – a regime- in termini di integrazione e non di equiparazione."*

[...] L'Università ha ancora osservato che, *"diversamente, laddove si utilizzasse il solo principio di equiparazione sic et simpliciter tra il personale dirigente medico ospedaliero e il personale universitario convenzionato, quest'ultimo subirebbe, rispetto all'attuale trattamento economico aggiuntivo in godimento, la reformatio in peius dello stesso."*

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare rispetto all'esame di merito, occorre verificare se la richiesta di parere dell'Università degli Studi di Perugia presenti i requisiti di ammissibilità in riferimento ai limiti della funzione consultiva sotto il profilo soggettivo.

L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane, la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. La legittimazione a richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo, pertanto, *"appartiene alle Regioni, che la esercitano direttamente, e a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito"* (deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG). Peraltro, la Sezione delle Autonomie, con

deliberazione n. 13/AUT/2007 e n. 1/SEZAUT/2021/QMIG ha confermato *“la natura tassativa dell’elenco contenuto nell’art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, riguardo all’esercizio dell’attività consultiva”*.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Umbria dichiara che il quesito presentato dall’Università degli Studi di Perugia è soggettivamente inammissibile.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito e per la trasmissione della presente deliberazione all’Università degli Studi di Perugia.

Così deliberato nella camera di consiglio del 26 marzo 2024.

Il Presidente estensore
Antonello Colosimo



Antonello
Colosimo
CORTE DEI
CONTI
28.03.2024
10:21:19
GMT+01:00

Depositato il 28 marzo 2024
Il Funzionario Preposto
Dott.ssa Antonella Castellani



ANTONELLA
CASTELLANI
28.03.2024
11:15:53
GMT+01:00